

## Regolamento per la videosorveglianza

**Titolare dei dati  
Dirigente Scolastico prof.ssa Luisa Patrizia Milo**



Tramonti: 02/09/2013

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

P. 2

**VISTO** il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

**VISTO** il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);

**VISTO** il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, che aggiorna ed integra il provvedimento del 29 novembre 2010 (c.d."decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28 (in allegato);

**RICHIAMATO** l'art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004, che prevede:  
a) una informativa minima agli interessati che devono essere informati dell'accesso o del transito in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa "minima" individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori

b) l'integrazione dell'informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell'art.13 del Codice sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati raccolti;

**Visto che** il Garante della privacy ha previsto che è ammessa l'installazione di di telecamere per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e negli orari di chiusura (la salvaguardia detta privacy degli studenti e **del personale** continua a rimanere prioritario);

**DATO ATTO** che l'informativa "minima" viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere;

**DATO ATTO** che il medesimo "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" stabilisce all'art. 3.5 che le ragioni delle scelte, richiamate negli articoli precedenti del medesimo "Provvedimento generale sulla videosorveglianza", inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, "devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso";

**Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.° 6 del 28/08/2013;**

### ADOTTA

il seguente regolamento per l'utilizzo della videocamera all'esterno dell'Istituto.

#### Art. 1. Definizioni specifiche.

1. Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;
2. Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione su supporti singoli abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree delimitate;
3. Centrale di Videocontrollo e/o Videosorveglianza: sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

#### Art. 2. Principio di Liceità.

1. Ai Sensi del D.Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy), le finalità che l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell'Istituto quali il controllo e la sorveglianza degli accessi.

La disponibilità tempestiva di immagini costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione e degli interventi dei collaboratori scolastici.

L'impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:

- ad assicurare maggiore sicurezza agli studenti e agli operatori scolastici;
- a tutelare il patrimonio;
- al controllo di determinate aree.

### **Art. 3 Principi di pertinenza e di non eccedenza**

Si fa espresso riferimento ai principi fondamentali sanciti dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000 (c.d. "decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, aggiornato ed integrato dal "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004.

In particolare, con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, **la telecamera è installata in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando dettagli non rilevanti.**

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo dell'impianto, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. **E' vietato utilizzare le immagini** che anche accidentalmente dovessero essere viste, per finalità di controllo **anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti**, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati

### **Art. 4 Caratteristiche tecniche dell'impianto**

Il sistema si compone di una telecamera connessa a video nella portineria dell'Istituto, dunque a circuito chiuso, che fornisce immagini alla postazione centrale di controllo degli accessi all'Istituto e possono essere visionate da persone autorizzate. La videocamera consente riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.

Le immagini saranno visibili presso la postazione centrale di controllo degli accessi all'Istituto, all'ingresso principale del piano terra.

La telecamera è installata nella seguente area esterna: entrata principale dell' Istituto.

### **Art. 5 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini**

Premesso che le immagini sono archiviate per la durata di 24 ore, il titolare della gestione e trattamento delle immagini, ai sensi della legge 675/96, è individuato nella persona del Dirigente Scolastico. Il responsabile è invece individuato nella persona del responsabile del DPS prof. Salucci Maurizio.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituto ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le chiavi per l'accesso al locale, in cui è collocato il video sul quale giungono le immagini.

Il Dirigente Scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Alle immagini in diretta provenienti dalla videocamera possono accedere soltanto i collaboratori scolastici che prestano servizio nella postazione di controllo dell'accesso principale dell'Istituto.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Istituto, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n. 501.

### **Arti. 6 . Risoluzione, angolatura e panoramica delle riprese.**

1. La risoluzione delle immagini riprese tramite impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo è regolata in modo da evitare il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi.

2. Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti l'abitazione e/o condomini.

**Art. 7 Informativa**

Della presenza del servizio di videosorveglianza si dà ampia informazione a mezzo di cartelli per informarli che è in funzione il servizio di videosorveglianza per gli scopi e con le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché l'indicazione del responsabile a cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo dell'Istituto, e nel sito Internet dell'Istituto [www.ictramonti.gov.it](http://www.ictramonti.gov.it)

Copia dello stesso può essere richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento dei dati. Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

**Art. 8. Videosorveglianza senza registrazione (Videocontrollo).**

1. L'installazione dei sistemi di Videocontrollo è vietata nei casi in cui sia possibile adottare efficaci dispositivi di controllo alternativi (come la presenza di personale addetto alla vigilanza, ecc.), in considerazione del principio di proporzionalità.
2. La loro presenza deve essere segnalata attraverso una informativa agevolmente rilevabile con le caratteristiche previste da questo Regolamento.
3. L'angolo di visuale e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con le modalità previste da questo Regolamento.

**Art 9. Videosorveglianza con registrazione delle immagini.**

1. Si applicano all'installazione dei sistemi di Videosorveglianza quelle previste per il Videocontrollo.
2. In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.

**Art. 10 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza ne darà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico per le valutazioni del caso.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art., l'incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

**Art, 11. Conservazione delle registrazioni.**

1. La conservazione delle registrazioni sarà eliminata entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione a meno di ulteriori esigenze in relazione a festività o chiusura delle strutture zonali.
  2. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.
  3. Per eventuali esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.
- 6.1 supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

**Art 12. Centrali di Videocontrollo e/o Videosorveglianza - Accesso.**

1. Le Centrali di Videocontrollo e/o Videosorveglianza sono posizionate in luoghi non facilmente accessibili e comunque controllati.
2. L'accesso/i sono sempre registrati.
3. I dispositivi di registrazione sono ulteriormente protetti da serratura.
4. I supporti di memorizzazione sono conservati in apposito armadio sotto chiave.

**Art 13. Diritti degli interessati.**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare:

- a) accedere ai dati che li riguardano;
- b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

L'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità;

- a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte del Responsabile della Unità Operativa;
- b) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato, qualora sia portatore di interessi. Laddove ne ricorrano le condizioni, previa richiesta motivata dall'interessato, e relativa valutazione dei motivi, da parte del titolare del trattamento dei dati, la richiesta può essere accolta.

**Art 14. Nuove installazioni.**

1. Ogni nuovo impianto dovrà seguire quanto previsto dal presente Regolamento.


**Art. 15 Disposizioni attuative e di rinvio**

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.

**Tramonti, 02/09/2013**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Luisa Patrizia MILO**



# AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da ..... per fini di .....

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

www.eurowebcamsite.com - videosorveglianza e monitoraggio meteo